

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 456/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 457/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 .....	3
Regolamento (CE) n. 458/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	4
Regolamento (CE) n. 459/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	6
<b>* Regolamento (CE) n. 460/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese .....</b>	<b>8</b>
Regolamento (CE) n. 461/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 .....	10
Regolamento (CE) n. 462/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 .....	11
Regolamento (CE) n. 463/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001 .....	12
Regolamento (CE) n. 464/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli .....	13
Regolamento (CE) n. 465/2002 della Commissione, del 14 marzo 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli .....	15

**Consiglio**

2002/220/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 1° marzo 2002, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005** ..... 16

Accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 ..... 18

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 ..... 19

**Commissione**

2002/221/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2002, che modifica la decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 995]** ..... 30

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 456/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	205,4
	204	166,6
	212	169,4
	624	207,6
	999	187,3
0707 00 05	052	168,0
	204	55,3
	220	196,3
0709 90 70	999	139,9
	052	133,6
	204	77,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	105,6
	052	60,7
	204	48,5
	212	59,8
0805 50 10	220	45,3
	600	63,2
	624	61,7
	999	56,5
	052	46,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	52,5
	999	49,3
	060	40,7
	388	110,7
	400	122,4
	404	95,6
	508	87,2
	512	74,0
	528	97,1
	720	119,0
	728	133,7
	999	97,8
0808 20 50	388	84,5
	400	130,1
	512	73,7
	528	75,4
	999	90,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 457/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,403 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 458/2002 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 marzo 2002**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,65	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	13,51	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 459/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 marzo 2002**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 425/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 425/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 425/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 66 dell'8.3.2002, pag. 6.



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	38,33 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	37,15 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	38,33 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	37,15 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4167
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	41,67
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,39
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,39
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4167

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 460/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 27/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995 e approvato con decisione 95/155/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio, prevedono la possibilità di effettuare trasferimenti tra esercizi contingentali. Le suddette misure di flessibilità sono state notificate all'organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio a seguito dell'adesione della Cina all'OMC.
- (2) Il 24 gennaio 2002 la Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta di trasferimenti tra esercizi contingentali per ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per un utilizzo anticipato all'anno 2001

di quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2002.

- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti dalle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
- (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, pertanto, è opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese per l'esercizio contingentale 2001, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 9 dell'11.1.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

## ALLEGATO

720 Cina					Adeguamento			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantità	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IB	5	Pezzi	24 990 000	25 378 118	499 800	2,0	Trasferimento dall'esercizio contingente 2002	25 877 918
IB	7	Pezzi	12 596 000	12 497 694	251 920	2,0	Trasferimento dall'esercizio contingente 2002	12 749 614
IIB	13	Pezzi	488 122 000	528 251 212	9 762 440	2,0	Trasferimento dall'esercizio contingente 2002	538 013 652
IIB	15	Pezzi	15 694 000	17 686 469	313 880	2,0	Trasferimento dall'esercizio contingente 2002	18 000 349
IIB	29	Pezzi	11 683 000	13 197 089	233 660	2,0	Trasferimento dall'esercizio contingente 2002	13 430 749
IIB	83	Kg	8 215 000	9 365 100	164 300	2,0	Trasferimento dall'esercizio contingente 2002	9 529 400

**REGOLAMENTO (CE) N. 461/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'8 al 14 marzo 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 462/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 marzo 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 463/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 marzo 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 37,75 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 464/2002 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 226/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per i pomodori, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dal tasso indicativo. Il tasso definitivo non può essere superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 226/2002, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1961/2001 è fissata al 15 marzo 2002.
2. Nell'allegato del presente regolamento è fissato il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori al corrispondente tasso definitivo indicato nell'allegato sono considerate nulle.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 8.

## ALLEGATO

Prodotto	Tasso definitivo della restituzione (EUR/t nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	16	100 %



**REGOLAMENTO (CE) N. 465/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 marzo 2002**  
**relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 226/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.
- (3) Per le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti,

non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le arance, i limoni e le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 226/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2002.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Arance	29	78 %
Limoni	15	95 %
Mele	15	5 %

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 8.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 2002

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005**

(2002/220/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi <sup>(1)</sup>, la Comunità e la Repubblica gabonese hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 20 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) Grazie a tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.
- (4) Per garantire il prosieguo delle attività di pesca delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 3 dicembre 2001.
- (5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 18.11.1998, pag. 4.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti da circuizione:	Francia:	20 unità
	Spagna:	18 unità
— pescherecci con palangari di superficie:	Spagna:	20 unità
	Portogallo:	6 unità
— pescherecci per traino:	Spagna:	900 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua
	Grecia:	300 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri i cui pescherecci operano nel quadro del protocollo devono notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle zone di pesca gabonesi secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. DE MIGUEL

---

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005**

*A. Lettera del governo della Repubblica gabonese*

Signor ...,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005, siglato il 20 settembre 2001 a Libreville, mi prego informarLa che il governo della Repubblica gabonese è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2001, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 6 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 30 aprile 2002, la prima rata della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica gabonese*

*B. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005, siglato il 20 settembre 2001 a Libreville, mi prego informarLa che il governo della Repubblica gabonese è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2001, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 6 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 30 aprile 2002, la prima rata della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

---

## PROTOCOLLO

### che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

#### Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 3 dicembre 2001 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi sono fissate come segue:

- a) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca demersale di crostacei e cefalopodi: 1 200 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua;
- b) tonniere congelatrici con reti da circuizione: 38 unità;
- c) pescherecci con palangari di superficie: 26 unità.

#### Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato a 1 262 500 EUR all'anno (di cui 378 750 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 883 750 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 3 del presente protocollo).

La contropartita finanziaria per la pesca del tonno ammonta a 787 500 EUR all'anno e corrisponde a 10 500 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque gabonesi. Se il volume delle catture annue di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 EUR per tonnellata supplementare.

2. Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 30 aprile del 2002, 2003, 2004 e 2005. L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Repubblica gabonese.

La compensazione finanziaria è versata al Tesoro pubblico della Repubblica gabonese, sul conto denominato «Pesca marittima, numero 47069 X».

#### Articolo 3

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 883 750 EUR, ripartito come segue:

- a) finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze aleutiche e biologiche riguardanti la ZEE del Gabon: 141 400 EUR;
- b) programma per la protezione e la sorveglianza delle zone di pesca: 220 937 EUR;

- c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 220 937 EUR;
- d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 70 700 EUR;
- e) contributo della Repubblica gabonese alle organizzazioni internazionali del settore della pesca: 44 188 EUR;
- f) partecipazione di delegati gabonesi a riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 350 EUR;
- g) formazione professionale dei giovani pescatori artigianali e piscicoltori: 53 025 EUR;
- h) assistenza tecnica al settore privato della pesca artigianale e della piscicoltura: 44 188 EUR;
- i) rafforzamento delle capacità esistenti in materia di ispezione sanitaria e di controllo della qualità dei prodotti aleutici: 53 025 EUR.

2. Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero gabonese competente per la pesca, che ne informa la Commissione europea.

3. Gli importi annui, ad eccezione di quello di cui alla lettera d), sono messi a disposizione presso il tesoro pubblico entro il 30 aprile 2002, 2003, 2004 e 2005, versandoli, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione, sul conto denominato «Pêche Maritime, numéro 47069 X». L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), sarà corrisposto man mano che verrà utilizzato.

4. Il ministero gabonese competente per la pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni suddette e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

#### Articolo 4

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

*Articolo 5*

1. Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE gabonese, la Comunità europea, possibilmente previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

*Articolo 6*

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

---

## ALLEGATO

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA GABONESE****1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità europea di pescare nella zona economica esclusiva gabonese sono le seguenti:

Tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese le autorità competenti della Comunità europea presentano al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

La domanda va compilata utilizzando l'apposito formulario fornito dal ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca, secondo il modello riportato in allegato (appendice 1).

Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle domande il ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca rilascia le licenze firmate agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese. I rappresentanti degli armatori sono persone fisiche o giuridiche scelte dagli armatori.

La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione europea e in caso di forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche identiche. L'armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca tramite la delegazione della Commissione europea.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,
- il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

In tal caso non è dovuto nessun altro anticipo.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. Tuttavia una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità gabonesi incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; detta copia, che autorizza la nave a pescare fino a quando non abbia ricevuto il documento originale, deve essere conservata a bordo.

**2. Disposizioni applicabili alle navi tonniere con reti da circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie**

1. Le licenze sono valide un anno e sono rinnovabili.
2. I canoni sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica gabonese. I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.
3. Il ministero gabonese competente per la pesca comunica le modalità di pagamento del canone e in particolare i conti bancari e le monete da utilizzare.
4. Le licenze per le tonniere con reti da circuizione e per i pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate previo versamento di un anticipo forfettario rispettivamente di 2 600 EUR all'anno per tonniera con reti da circuizione e di 1 100 EUR all'anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondente ai canoni dovuti per:
  - 104 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con reti da circuizione,
  - 44 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie.

**3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori di tonniere**

Il comandante compila una scheda di pesca, conforme al modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella ZEE gabonese. La scheda deve essere compilata anche se non sono state effettuate catture.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE gabonese, al ministero gabonese competente per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, nonché quanto prima possibile all'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) o all'Istituto Português de Investigaçào Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero gabonese competente per la pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave colta in infrazione finché non siano state espletate le formalità prescritte e di applicare le sanzioni previste dalle norme nazionali vigenti. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 aprile di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero gabonese competente per la pesca.

Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Se l'importo dovuto per le operazioni effettive di pesca è inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore.

#### 4. Disposizioni applicabili alle navi congelatrici per traino adibite alla pesca demersale

- a) Le licenze per le navi congelatrici per traino sono valide un anno, sei mesi o tre mesi e sono rinnovabili.
- b) I canoni per le licenze annuali sono fissati a 168 EUR/tsl per nave.

I canoni per le licenze rilasciate per periodi inferiori ad un anno sono fissati prorata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

#### 5. Dichiarazioni delle catture degli armatori di navi per traino

Le navi per traino autorizzate a pescare nella ZEE gabonese, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero competente per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

#### 6. Ispezione e controllo

Ogni nave della Comunità europea operante nella ZEE della Repubblica gabonese permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario gabonese incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario per una verifica delle catture per campione e per qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

#### 7. Osservatori

Su richiesta delle autorità gabonesi, le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie operanti nella ZEE gabonese prendono a bordo un osservatore, al quale viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità gabonesi, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti, elencati qui di seguito:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona gabonese riportati nel giornale di bordo.

Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità gabonesi competenti con copia alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità gabonesi.

Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto gabonese convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti della Repubblica gabonese. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.



## 8. Zone di pesca

Le navi tonniere di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate al di là delle 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

Conformemente a quanto previsto dalla legislazione gabonese, le navi per traino di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate al di là delle sei miglia marine a partire dalle linee di base.

## 9. Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono:

- a) 40 mm per le navi congelatrici per traino adibite alla pesca dei crostacei;
- b) 60 mm per le navi congelatrici per traino adibite alla pesca di cefalopodi.

## 10. Ingresso e uscita dalla zona

Le navi comunicano al ministero gabonese competente per la pesca, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE gabonese. Nel comunicare l'uscita, ciascuna nave comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della sua permanenza nella ZEE gabonese. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax [(241) 76 46 02] e, per le navi che non dispongono di un fax, via radio (codice di chiamata DGPA-6241 MH2) o per e-mail (DGPA@internetgabon.com).

Una nave sorpresa a pescare senza aver avvertito della sua presenza il ministero gabonese competente per la pesca è considerata come una nave senza licenza.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dal ministero gabonese competente per la pesca e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

## 11. Zone vietate alla navigazione

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione.

Il ministero gabonese competente per la pesca comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione vengono altresì indicate per informazione alla delegazione della Commissione europea presso la Repubblica gabonese, così come ogni eventuale modifica delle stesse, che sarà annunciata almeno due mesi prima della sua applicazione.

## 12. Riposo biologico

Zona da 6 a 12 miglia: secondo quanto previsto dalla legislazione gabonese, le navi per traino adibite alla pesca costiera dei gamberi devono rispettare un periodo di riposo biologico di due mesi (gennaio e febbraio).

Zona da 12 a 200 miglia: nessun riposo biologico.

## 13. Utilizzazione di servizi

Le navi della Comunità europea cercano, per quanto possibile, di utilizzare un porto della Repubblica gabonese per effettuare i trasbordi e per procurarsi le forniture e i servizi necessari alle loro attività.

## 14. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese è informata entro due giorni lavorativi di qualsiasi fermo di una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità europea e un paese terzo avvenuto all'interno della zona economica esclusiva della Repubblica gabonese. Essa riceve nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.
2. Prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese e il ministero competente per la pesca, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile che aiuti a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.
3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura transattiva e il comandante venga chiamato a comparire dinanzi all'organo giudiziario competente della Repubblica gabonese, in attesa della decisione giudiziaria l'autorità competente fissa entro due giorni lavorativi dalla conclusione della procedura transattiva una cauzione bancaria di importo ragionevole, che viene versata dall'armatore. La cauzione è svincolata dal ministero competente per la pesca non appena la decisione giudiziaria abbia prosciolto il comandante della nave in questione.
  5. La nave e il suo equipaggio sono lasciati liberi:
    - subito dopo che si è conclusa la concertazione, se gli accertamenti lo consentono, oppure
    - subito dopo che è stato ricevuto il pagamento dell'eventuale ammenda (procedura transattiva), oppure
    - subito dopo che è stata depositata la cauzione bancaria (procedimento giudiziario).
  6. Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà nell'applicazione della suddetta procedura può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente a norma dell'articolo 9 dell'accordo.
-

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA

Domanda di licenza per le imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale

- 1. Nome dell'armatore: .....
  - 2. Indirizzo dell'armatore: .....
  - 3. Nome del rappresentante o dell'agente: .....
  - 4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore: .....
  - 5. Nome del comandante: .....
  - 6. Nome della nave: .....
  - 7. Numero di immatricolazione: .....
  - 8. Data e luogo di costruzione: .....
  - 9. Stato di bandiera: .....
  - 10. Porto di immatricolazione: .....
  - 11. Porto di armamento: .....
  - 12. Lunghezza fuori tutto: .....
  - 13. Larghezza: .....
  - 14. Stazza lorda: .....
  - 15. Stazza netta: .....
  - 16. Capacità della stiva: .....
  - 17. Capacità di refrigerazione e di congelazione: .....
  - 18. Tipo e potenza del motore: .....
  - 19. Attrezzi da pesca: .....
  - 20. Numero di marinai: .....
  - 21. Sistema di comunicazione: .....
  - 22. Indicativo di chiamata: .....
  - 23. Segnaletica utilizzata: .....
  - 24. Operazioni di pesca praticate: .....
  - 25. Porto di sbarco: .....
  - 26. Zone di pesca: .....
  - 27. Specie da catturare: .....
  - 28. Periodo di validità: .....
  - 29. Condizioni particolari: .....
- Parere della direzione generale della pesca: .....
- Osservazioni del ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale: .....





## Appendice 3

Ministero delle acque e delle foreste, della pesca e del  
rimboschimento, competente per l'ambiente e la  
protezione della natura

Repubblica gabonese  
Unione-Lavoro-Giustizia

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura

\*\*\*\*\*

Direzione della pesca industriale

\*\*\*\*\*

Servizio della pesca industriale

\*\*\*\*\*

☎: 76 26 30 — Fax 76 46 02

e-mail: dgpa@internetgabon

B.P.: 9498 Libreville (Gabon)

\*\*\*\*\*

## Scheda per la dichiarazione delle catture

Armamento: ..... Nave: .....

Comandante: ..... Mese di: .....

Data di entrata: ..... Data di uscita: .....

Data di raccolta dei dati: .....

Luogo di pesca: ..... Longitudine: ..... Latitudine: .....

Nomi comuni	Nomi scientifici	Peso/kg	Osservazioni
Pesci			
Altri tonnidi	Thunnus sp		
Biso	Auxis thazard		
Ombrina bianca	Pseudotolithus senegalensis		
Capitano reale	Pentanemus quiaquarius		
Barracuda	Sphyraena guachancho		
Palamita	Sarda sarda		
Ombrina	Pseudotolithus elongatus		
Capitano	Galoides decadactylus		
Carango	Caranx crysos		
Suro	Trachurus trecae		
Grongo			
Corvina	Miracorvina/Pentheroscion		
Grugnolo	Pomadasys rogeri		
Grugnolo	Pomadasys jubelini		
Pesce burro	Plectorhinchus mediterraneus		
Drepana	Drepane africana		
Pesce spada	Xiphias gladius		
Mojarra	Gerres nigri		
Grugnolo	Pomadasys incisus		
Tonnetto striato	Katsuwonus pelamis		

Nomi comuni	Nomi scientifici	Peso/kg	Osservazioni
Pesce gatto	Arius heudeloti		
Carango piatto	Selene dorsalis		
Cernia	Epinephelus sp		
Cernia	Cephalopholis taeniops		
Pagello rosso	Pagellus bellotti		
Pagro	Pagrus sp		
Leccia stella	Trachinotus ovatus		
Razza	Raja sp		
Palombo	Mustelus spp		
Lutiano	Lutjanus agenes		
Lutiano	Lutjanus fulgens		
Triglia dentata	Pseudupeneus prayensis		
Sarago faraone	Diplodus cervinus cervinus		
Sarago maggiore	Diplodus sargus		
Sogliola	Synaptura cadenati		
Passera	Cynoglossus senegalensis		
Maccarello reale di guinea	Scomberomorus tritor		
Tonno albacora	Thunnus albacores		
Tonnetto	Euthynnus alletteratus		
Losanga atlantica	Psettodes belcheri		
Lutiano	Lutjanus dentatus		
Lutiano	Lutjanus goreensis		
Pesce vela atlantico	Istiophorus albicans		
Crostacei			
Granchio nuotatore	Callinectes spp		
Gambero			
Gambero n. 1			
Gambero n. 2			
Gambero n. 3			
Gambero n. 4			
Gambero n. 5			
Gambero n. 6			
Gambero n. 7			
Gamberetto maggiore			
Aragosta	Palinurus spp		
Molluschi			
Calamaro	Loligo vulgaris		
Polpo	Octopus vulgaris		
Seppia	Sepia officinalis		

Nomi comuni	Nomi scientifici	Peso/kg	Osservazioni
Rettili			
Tartaruga			
Altre specie			
Totale			

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2002

**che modifica la decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 995]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/221/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/58/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 96/587/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 98/403/CE <sup>(4)</sup>, è stato pubblicato un elenco di organismi riconosciuti.
- (2) In base alla decisione 2000/481/CE della Commissione, del 14 luglio 2000, concernente il riconoscimento del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio <sup>(5)</sup> e in base alla decisione 2001/890/CE della Commissione, del 13 dicembre 2001, concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping», adottata ai sensi

della direttiva 94/57/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, è opportuno che la Commissione aggiorni l'elenco pubblicato.

- (3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 96/587/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato della decisione 96/587/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

Per la Commissione  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 23.6.1998, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 91.

<sup>(6)</sup> GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72.



## ALLEGATO

L'allegato è sostituito dal testo seguente:

- «1. Organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 94/57/CE:  
American Bureau of Shipping (ABS)  
Bureau Veritas (BV)  
China Classification Society (CCS)  
Det Norske Veritas (DNV)  
Germanischer Lloyd (GL)  
Korean Register of Shipping (KR)  
Lloyd's Register of Shipping (LR)  
Nippon Kaiji Kyokai (NK)  
Registro Italiano Navale (RINA)  
Russian Maritime Register of Shipping (RS)
  2. Organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE:  
Hellenic Register of Shipping (HR)  
(Gli effetti del riconoscimento sono limitati alla Grecia)  
Registro Internacional Naval, SA (RINAVE)  
(Gli effetti del riconoscimento sono limitati al Portogallo)».
-